



Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 11 aprile 2022

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 29 marzo 2022 - n. 4178

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Arche' «Nuove mpmi - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Decadenza del contributo in conto capitale di € 18.491,20 concesso all'impresa Genuit s.r.l.- Progetto ID 1500295 CUP E54E20000090007

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

AFFARI LEGISLATIVI, AMMINISTRATIVI

E PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

\/ieti

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e ell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affar i marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità:
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento UE n. 2020/972 del 02 luglio 2020), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6983;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 24 settembre 2018, n. XI/549;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 12 febbraio 2019, n. XI/1236.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 4 ottobre 2019, n. XI/2253;

 Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3596;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.A.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Richiamati:

- la d.g.r. 7 maggio 2019, n. 1595 di approvazione, a valere sul POR FESR 2014-2020 – Asse III azione 3.A.1.1., della Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese, con una dotazione finanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed i relativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;
- il d.d.s. 26 luglio 2019, n. 11109 che, in attuazione della D.g.r. n. 1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHE" nuove MPMI sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolidamento», individuando il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Star Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell'ambito del bando stesso;

Richiamato il d.d.u.o 18 novembre 2016, n. 11912 e ss.mm.ii. della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controlo (Si.Ge.Co.);

Richiamato il bando di cui al citato d.d.s n. 11109/2019, finalizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di Avvio – Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento – Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni e massimo di 4 anni):

Visto il decreto 31 marzo 2020, n. 3954 avente ad oggetto l'emergenza epidemiologica COVID 19 che modifica i seguenti articoli del Bando:

- B.2 Caratteristiche e durata dei progetti, dove la durata massima di progetti è di 18 mesi invece di 15 mesi
- C.5 Modalità e tempi di erogazione del contributo, dove il termine per la presentazione della rendicontazione è di 120 giorni invece di 60 giorni;
- C.5.2 Variazioni, dove il termine di 15 mesi per richiedere eventuali variazioni al progetto è di 18 mesi invece di 15;

Visto l'articolo C.5. del Bando ai sensi del quale Regione Lombardia effettua l'erogazione del contributo spettante entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica di:

- conformità dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
- correttezza delle spese rendicontate a supporto della relazione finale di progetto;
- esito negativo delle verifiche antimafia;

Visto il decreto 20 novembre 2019, n. 16690 con il quale è affidato a Finlombarda s.p.a. l'assistenza tecnica del Bando relativa alla Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese - BANDO ARCHE', per lo svolgimento, tra l'altro, delle attività di verifica delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari, come indicate al già citato articolo C.5. del Bando;

Viste le «Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili per il Bando «Archè - Nuove MPMI - Sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento», approvate con d.d.u.o. 22 aprile 2020, n. 4796;

Richiamato il decreto 7 febbraio 2020, n.1421 con il quale è stata concessa all'impresa GENUIT S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

Misura	Spese ammissibili	Contributo concesso	
A	46.228,00 €	18.491,20 €	



Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 11 aprile 2022

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 18.491,20, ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impe- gno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2020	1425	€ 9.245,60
14.01.203.10855	2020	1431	€ 6.471,92
14.01.203.10873	2020	1435	€ 2.773,68

Constatato che l'ufficio competente, per il tramite del soggetto gestore Finlombarda SpA, ha preso atto della documentazione di rendicontazione resa disponibile tramite Bandi on Line, rilevando che il programma di investimento rendicontato non risulta ammissibile come segue: »Si propone la decadenza del progetto ai sensi dell'art. C.5.3 del Bando, per il mancato raggiungimento della percentuale del 70% delle spese sostenute e ammesse rispetto al programma di investimento complessivo ammesso a contributo. Fatture del fornitore Lesa, spesa non ammissibile ai sensi di quanto previsto all'art. B.3 del Bando ed all'art. 6.1 delle Linee guida per la rendicontazione, i beni non risultano consegnati e spese generali nel rispetto della percentuale prevista ai sensi dell'art. 6.5 delle Linee Guida per la rendicontazione»;

Richiamata la comunicazione via p.e.c., prot. O1.2021.0024023 del 23 aprile 2021, regolarmente consegnata lo stesso giorno, con la quale è stato trasmesso a GENUIT S.R.L. il preavviso di decadenza dall'agevolazione concessa ai sensi della 1.241/90, in quanto:

- sono state presentate in rendicontazione due fatture del fornitore Lesa s.r.l. (n. 548 del 18 dicembre 2019 di € 15.770, oltre ad I.V.A. e n. 93 del 12 marzo 2020 di € 19.380,00 oltre ad I.V.A.) che riportano la seguente nota: «le suddette attrezzature rimangono giacenti presso la nostra fonderia in c/to prestito d'uso»;
- il beneficiario ha, altresì, prodotto in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.p.r. 445/00 sottoscritta in data 06 novembre 2020 nella quale afferma che i beni di cui alle sopra citate fatture del fornitore Lesa SRL rimarranno in giacenza in c/to prestito d'uso presso il fornitore medesimo e che verranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste nel progetto presentato a valere sul Bando Archè di Regione Lombardia, CUP E54E20000090007;
- il contenuto della dichiarazione non è coerente con il fatto che il beneficiario non possiede la disponibilità delle attrezzature che non gli sono state consegnate e, di fatto, vengono lasciate al fornitore che le detiene e che, in base al concetto di «prestito d'uso», ne può usufruire;
- il bando in base al quale è stato concesso il contributo (punto B.3) e le Linee Guida per la Rendicontazione (punto 4.1) prevedono:

«Le spese devono essere:

- Omissis
- effettuate unicamente presso la sede legale o operativa o domicilio fiscale (per liberi professionisti), oggetto dell'investimento, ubicata in Regione Lombardia».
- le Linee Guida per la Rendicontazione al punto 6.1 relativo ai criteri di rendicontazione specifici per «Spese per acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software» a cui i beni in questione afferiscono, prevedono: «La spesa è ammissibile a condizione che i beni stessi siano stati consegnati, messi a disposizione istallati e utilizzati presso la sede in cui viene realizzato il progetto e per la quale è stato richiesto il contributo»;
- la non ammissibilità delle fatture n. 548 del 18 dicembre 2019 di € 15.770 e n. 93 del 12 marzo 2020 di € 19.380,00, per un totale di spesa non ammissibile di € 35.150,00, riduce l'importo totale delle spese approvate in rendicontazione ad una percentuale di realizzazione del progetto finale inferiore al 70%;
- in base al punto C.5.3 del bando (Rideterminazione dei contributi) «L'intervento deve essere realizzato con spese sostenute e ammesse (fatturate e quietanzate) non inferiore al 70% del programma di investimento complessivo ammesso a contributo. Qualora il costo rendicontato e ammesso risultasse inferiore al 70% del programma di inve-

stimento complessivo ammesso, il contributo sarà oggetto di decadenza totale»

Precisato altresì che la comunicazione prot. O1.2021.0024023 del 23 aprile 2021 dava al beneficiario un termine di 10 giorni solari consecutivi dal ricevimento della nota per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento e stabiliva che, in caso di assenza di osservazioni o di mancato accoglimento delle stesse, senza ulteriore comunicazione l'Amministrazione Regionale avrebbe proceduto con l'adozione del decreto di decadenza dall'agevolazione concessa di € 18.491,20;

Esaminate le osservazioni fatte pervenire da GENUIT S.R.L. in data 30 aprile 2021 prot. O1.2021.0024768 e richiesta di riscontro del 4 giugno 2021 prot. O1.2021.0027043;

Ritenute non accoglibili le osservazioni trasmesse con pec 30 aprile 2021 prot. O1.2021.0024768 in quanto il bando indica chiaramente che le spese devono essere effettuate unicamente presso la sede legale o operativa oggetto dell'investimento, ubicata in regione Lombardia e le Linee Guida di rendicontazione rappresentano solo una ulteriore dichiarazione dello stesso principio, essendo solo indicazioni operative di quanto già stabilito nel bando e non potendo discostarsi da quanto ivi stabilito;

Considerato che, anche a seguito di approfondimenti effettuati d'ufficio con l'Avvocatura regionale, è stato stabilito di attendere gli esiti del controllo ispettivo in loco per meglio approfondire l'effettiva presenza dei beni in questione presso la sede del beneficiario, in considerazione del fatto che il progetto ID 1500295 rientrava tra quelli campionati dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020;

Preso atto che:

- in occasione del controllo in loco effettuato in data 26 ottobre 2021, per ordine dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, presso la sede operativa dell'Impresa GENUIT sita in Via Mantova n. 165 nel Comune di Asola (MN), è stato confermato il fatto che le attrezzature rimangono giacenti presso il Fornitore Lesa in c/to prestito d'uso e il beneficiario ha dichiarato verbalmente di aver portato gli stampi nella sede operativa/legale di propria iniziativa al fine dei controlli e che le stesse verranno poi riportate dal fornitore Lesa per la lavorazione, come risulta dalla «Checklist per le verifiche in loco» datata 26 ottobre 2021 e sottoscritta anche dal beneficiario;
- il beneficiario non ha presentato controdeduzioni entro 30 giorni dalla firma della check list di controllo in loco, secondo quanto indicato nella comunicazione via pec del 12 ottobre 2021 prot. R1.2021.0097479;
- con nota Protocollo O1.2022.0001179 del 24 gennaio 2022 è stato quindi trasmesso all'impresa il preavviso di decadenza dal diritto all'ottenimento del beneficio del contributo in conto capitale di € 18.491,20 concesso a GE-NUIT S.R.L. con decreto n. 1421 del 7 febbraio 2020 per la realizzazione del Progetto ID 1500295;
- l'impresa in data 9 febbraio 2022 con PEC 10 febbraio 2022 prot. O1.2021.002740 ha riscontrato il predetto preavviso di decadenza invitando l'Amministrazione Regionale a rivalutare la situazione aldilà dei requisiti oggettivi del bando che prevedono chiaramente che le spese devono essere effettuate unicamente presso la sede legale o operativa oggetto dell'investimento;

Ritenute non accoglibili le osservazioni trasmesse con Pec 10 febbraio 2022 prot. O1.2021.002740, anche a seguito dell'ulteriore approfondimento operato con l'Avvocatura Regionale in data 21 marzo 2022, in quanto non modificano le valutazioni già operate in precedenza;

Ritenuto, pertanto, sulla base di tutto quanto sopra esposto e a seguito di quanto emerso nella verifica ispettiva in loco, di confermare la decadenza dall'agevolazione concessa e di conseguenza:

- di dichiarare la decadenza dal diritto all'ottenimento del contributo in conto capitale di € 18.491,20 concesso a GE-NUIT S.R.L. con decreto 7 febbraio 2020, n.1421 per la realizzazione del progetto ID 1500295 ai sensi del punto C.5.3 del bando in quanto: «L'intervento deve essere realizzato con spese sostenute e ammesse (fatturate e quietanzate) non inferiore al 70% del programma di investimento complessivo ammesso a contributo. Qualora il costo rendicontato e ammesso risultasse inferiore al 70% del programma di investimento complessivo ammesso, il contributo sarà oggetto di decadenza totale»;



Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 11 aprile 2022

 di procedere con successivo atto amministrativo alla cancellazione degli impegni di spesa assunti con decreto 7 febbraio 2020, n.1421, per l'importo complessivo di € 18.491,20:

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura: CAR 9395
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1623555
- Codice variazione concessione COVAR 768523:

Richiamato il decreto n. 511 del 21 gennaio 2022 a firma dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 che nomina il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa «Affari legislativi, amministrativi e programmazione per la sviluppo economico», dott. Tommaso Mazzei, quale Responsabile dell'Asse III, con decorrenza dal 1° febbraio 2022 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90 in ragione degli approfondimenti compiuti per l'istruttoria della pratica;

Vista la I.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto, altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 7 febbraio 2020, n.1421 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della I. 241/1990 che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario nei termini di legge;

Vista la I.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della I. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari):

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte ed integralmente richiamate:

- 1. di dichiarare la decadenza dal diritto all'ottenimento del beneficio del contributo in conto capitale di € 18.491,20 concesso a GENUIT S.R.L per la realizzazione del progetto ID 1500295;
- 2. di rimandare a successivo atto amministrativo la cancellazione degli impegni assunti sul Bilancio Regionale a favore di GENUIT S.R.L. per la realizzazione del Progetto ID 1500295, per complessivi € 18.491,20;
- 3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 7 febbraio 2020, n.1421 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria <u>www.ue.regione.lombardia.it</u>;
- 5. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa GENUIT S.R.L. e a Finlombarda s.p.a..

II dirigente Tommaso Mazzei